

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 per Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) –

CIG- 852528688F

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1	OGGETTO DEL SERVIZIO	2
2	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	2
3	DURATA DELL'INCARICO.....	3
4	OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO	3
5	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	4
6	TRACCIABILITÀ FINANZIARIA	4
7	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA	4
8	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	5
9	PREROGATIVE DELLA F.I.S.E.....	5
10	RUOLO DEL BROKER	5
11	PAGAMENTO DEI PREMI	5
12	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
13	FORO COMPETENTE	6
14	OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI	6
15	VARIE	6
16	IMPOSTE E TASSE	7

1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto da F.I.S.E. consiste nell'assistenza e brokeraggio assicurativo di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 (anche, "il "Servizio") ed in particolare: i) gestione sinistri con la Compagnia assicuratrice selezionata; (ii) servizio di consulenza in campo assicurativo e nella selezione di provider per la liquidazione sinistri; (iii) ove necessario, assistenza alla redazione della documentazione di gara finalizzata alla selezione della Compagnia assicuratrice e alla stipulazione del contratto di assicurazione.

In particolare, l'aggiudicatario sarà chiamato a svolgere le seguenti attività di cui il Servizio si compone:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti all'attività sportiva svolta da F.I.S.E. e dai suoi tesserati;
- analisi delle polizze assicurative in essere, valutandone il grado di efficacia ed economicità;
- predisposizione di proposta di piano assicurativo finalizzato all'ottimale copertura dei rischi e al contenimento della spesa assicurativa;
- analisi ed aggiornamento periodico dello stato di sinistrosità della F.I.S.E. È richiesta la predisposizione di dettagliati report relativi all'andamento della sinistrosità con cadenza almeno semestrale, sulla base di format concordati con F.I.S.E. medesima;
- disponibilità di ufficio dedicato alla gestione di sinistri, anche in riferimento alle posizioni di sinistri pregressi ed ancora pendenti al momento della stipula del contratto;
- attività di gestione e supervisione della liquidazione dei sinistri di competenza della Compagnia Assicuratrice, anche avvalendosi della collaborazione di un provider di servizi specializzato, al fine di garantire terzietà alla gestione della procedura medesima;
- assistenza nella gestione amministrativa dei contratti stipulati dalla F.I.S.E. anche in essere, segnalazione con congruo preavviso delle scadenze e degli importi dovuti, controllo dei documenti contrattuali emessi o delle richieste degli assicuratori;
- servizio di aggiornamento costante in riferimento a modifiche legislative in materia assicurativa e tempestiva comunicazione circa nuovi rischi o a mutate condizioni di rischio;
- elaborazione di pareri su richiesta in materia assicurativa;
- elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e proposta delle attività da attuare a breve e medio termine;
- aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze della F.I.S.E.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario non avrà l'esclusiva sul Servizio oggetto di appalto.

2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Resta ferma l'assoluta autonomia decisionale di F.I.S.E. in merito alle varie proposte formulate dal broker aggiudicatario, nonché in merito:

- alla sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze;
- alla formulazione di disdette;
- a qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Nello svolgimento delle attività affidate, il broker aggiudicatario non potrà impegnare in alcun modo F.I.S.E.

Il broker avrà facoltà di individuare un provider specializzato nella liquidazione sinistri.

Il broker aggiudicatario è responsabile del contenuto tecnico dei contratti assicurativi stipulati con o senza il suo contributo, di eventuali modifiche o integrazioni, nonché della gestione degli stessi contratti. Di conseguenza il broker aggiudicatario risponderà degli eventuali danni causati, direttamente o indirettamente, a F.I.S.E. nell'espletamento del Servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto con cui è stato affidato il Servizio medesimo.

F.I.S.E. si impegna a far pervenire al broker aggiudicatario tutte le comunicazioni relative al versamento dei premi annuali inerenti ai contratti assicurativi.

Il broker aggiudicatario effettuerà la segnalazione preventiva, almeno 60 giorni prima, delle scadenze dei premi assicurativi dovuti, trasmettendo i dati necessari per il pagamento dei medesimi da parte di F.I.S.E.

L'eventuale proposta, da parte del broker aggiudicatario, di disdetta o di modifica delle polizze assicurative dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 120 giorni rispetto ai termini contrattuali previsti per la disdetta delle stesse, onde consentire a F.I.S.E. di attivare tutte le procedure necessarie.

3 DURATA DELL'INCARICO

Il Servizio avrà inizio alla data del 01/07/2021 e avrà termine il 30/06/2024.

Con specifico riferimento al servizio di gestione dei sinistri con la compagnia assicuratrice selezionata, in caso di polizze sottoscritte nella vigenza del contratto ma con scadenza in data successiva, il broker aggiudicatario dovrà comunque garantire la gestione del sinistro sino alla scadenza di detta polizza.

4 OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO

Il broker aggiudicatario, nello svolgimento dell'incarico affidatogli dovrà:

- a. svolgere il Servizio nell'esclusivo interesse della F.I.S.E. rispettando tutte le indicazioni che la stessa fornirà, non potendo impegnare la F.I.S.E. se non preventivamente autorizzato;
- b. garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, mettendo anche a disposizione della F.I.S.E. la relativa documentazione;
- c. trasmettere agli assicuratori ogni comunicazione pervenuta dalla F.I.S.E. o destinata alla stessa e corrispondere i premi dovuti a fronte di obblighi assicurativi entro i termini contrattualmente previsti per la corretta copertura assicurativa, rilasciando ampia e liberatoria quietanza;
- d. osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori ed incaricati il segreto d'ufficio, anche in riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ed osservare l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del Codice Civile;
- e. dimostrare annualmente la vigenza e la regolarità amministrativa della polizza di responsabilità civile professionale ex art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/zerozero);
- f. rispettare ogni norma, regolamento o disposizione amministrativa in materia di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il broker nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della F.I.S.E. E' espressamente convenuto che restano nella piena titolarità e autonomia della F.I.S.E: la sottoscrizione dei documenti contrattuali di qualsiasi tipo, la formulazione di disdette, nonché la modifica di obbligazioni precedentemente assunte. Il broker dovrà garantire puntuale e corretto adempimento delle attività previste dal presente documento di

gara – e nella documentazione di gara complessivamente intesa - e di quelle indicate nell'offerta di Servizio presentata, nel rispetto degli scopi perseguiti dalla F.I.S.E. ed assicurando la tutela degli interessi della medesima.

La F.I.S.E. ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori e/od omissioni del broker.

Sono a carico del broker aggiudicatario tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del Servizio.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la F.I.S.E. non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il broker aggiudicatario deve avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un rapido e costante collegamento con F.I.S.E ai fini dell'esecuzione di tutte le attività comprese nel Servizio.

A tal fine il broker aggiudicatario deve

- designare un referente in qualità di Responsabile del Servizio;
- dedicare allo svolgimento del Servizio personale professionalmente qualificato;
- garantire la tempestiva reperibilità del predetto personale ed inviare a F.I.S.E. il curriculum vitae della risorsa che sia inserita in sostituzione di uno dei componenti il team presentato in sede di gara. Entro cinque giorni dal ricevimento di detto curriculum vitae, F.I.S.E. esprimerà per iscritto il proprio assenso o dissenso a detta sostituzione.

6 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

In materia di tracciabilità dei flussi finanziari si richiama quanto previsto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; in particolare il broker aggiudicatario, in ottemperanza a quanto ivi stabilito dovrà, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento:

- indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, nonché il codice IBAN;
- indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Il broker aggiudicatario provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Il broker aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite. Il Broker è inoltre responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, subappaltatori, sub-affidatari e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

La F.I.S.E. autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati giusto quanto disposto dal D. Lgs. n. 193/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Si precisa altresì che le informazioni e i dati richiesti ai fini della presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento della stessa e saranno conservati negli archivi di F.I.S.E.

Per quanto concerne l'attività svolta per conto della scrivente il broker aggiudicatario viene individuato quale Responsabile del trattamento dati.

8 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Pur escludendo la presenza di rischi da interferenza, in quanto l'appalto si sostanzia nella mera fornitura di servizi di natura intellettuale, il broker aggiudicatario dovrà garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, ivi incluso, nell'esecuzione dell'appalto di che trattasi, l'utilizzo di dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro.

9 PREROGATIVE DELLA F.I.S.E.

La F.I.S.E si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le modifiche o le aggiunte che riterrà utili al miglior funzionamento del Servizio. Restano di esclusiva competenza della F.I.S.E la valutazione e le decisioni di merito sulle varie proposte formulate dal broker.

La F.I.S.E. si impegna peraltro a fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché a mettere a sua disposizione gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di ogni formalità e adempimento riguardante il Servizio oggetto del presente Capitolato tecnico.

10 RUOLO DEL BROKER

Ad ogni effetto di legge si riconosce al broker aggiudicatario il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/05 ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti dell'IVASS successivi. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il broker trasmetta tempestivamente alle Compagnie di Assicurazione tutte le comunicazioni inviate dalla F.I.S.E. e ad esse destinate, nonché ogni comunicazione utile e necessaria per la tutela degli interessi dell'assicurato/tesserato senza che la F.I.S.E. possa incorrere in alcuna decadenza;
- che il pagamento dei premi dovuti sia effettuato per il tramite del broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo i termini previsti nei singoli contratti nei confronti della Compagnia Delegataria e/o degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza;
- che il broker fornisca servizio di consulenza a F.I.S.E. e ai suoi tesserati, con riferimento all'interpretazione e all'applicazione delle varie polizze assicurative e con riferimento ai tempi e modi di gestione e liquidazione dei sinistri.

11 PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi delle polizze assicurative verrà effettuato al broker aggiudicatario entro i termini e con le modalità contrattualmente previste dalle polizze. Il broker aggiudicatario si obbliga a versare i premi alle Compagnie di Assicurazione titolari delle polizze, in nome e per conto della F.I.S.E., nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Il broker, nell'esercizio del mandato di cui al presente Capitolato tecnico, è autorizzato fin d'ora e contestualmente a proporre e quindi a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, ogni attività o atto che possa garantire la continuità delle coperture stesse.

Non sono imputabili alla F.I.S.E. le conseguenze di pagamenti effettuati in ritardo dal broker aggiudicatario.

Il broker si impegna a redigere e trasmettere di anno in anno prospetto riepilogativo degli importi dei premi e delle relative scadenze, dando avviso di volta in volta dei termini in scadenza con congruo anticipo.

12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La F.I.S.E. si riserva il diritto di recedere liberamente e insindacabilmente dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni.

La risoluzione opera di diritto, con riserva di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- qualora il broker aggiudicatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano effettuate 3 (tre) formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente Capitolato tecnico;
- in caso di frode della società aggiudicataria o collusione con personale appartenente all'organizzazione della F.I.S.E. o terzi;
- in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o alle norme di sicurezza, mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, inadempimenti totali o parziali afferenti lo svolgimento delle attività che costituiscono il Servizio;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal broker al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente Capitolato tecnico;
- qualora il Broker risulti essere in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- in qualunque altra ipotesi in cui il Broker assuma comportamenti o iniziative tali da minare il rapporto di fiducia che deve sussistere tra F.I.S.E. e il Broker medesimo.

13 FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti e non sia definibile in via amichevole, si conviene che il foro competente esclusivo è quello di Roma.

14 OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

15 VARIE

Il broker aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla F.I.S.E. ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la F.I.S.E. potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e

ritenere, nei casi più gravi, risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile.

16 IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti l'appalto, compresa la tassa per la registrazione del contratto.